

AGOSTO 2014: I VANTAGGI FISCALI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il fisco italiano discrimina tra le varie forme di risparmio? Alla luce del recente riordino della tassazione delle rendite finanziarie e della cosiddetta mini patrimoniale sulle attività finanziarie è diventato ancora più evidente il vantaggio fiscale comparato della previdenza complementare rispetto alle altre forme di investimento del risparmio.

L'ottica con la quale svilupperemo la nostra analisi nel presente articolo, tuttavia, sarà molto empirica e pragmatica dal momento che il nostro obiettivo dichiarato è quello di far comprendere, al proponente prima e al potenziale aderente della previdenza complementare poi, il poliedrico vantaggio comparato che oggi il fisco italiano riserva alla previdenza complementare.

Nella successiva trattazione non assumeremo comunque un taglio tecnicistico ed eccessivamente analitico che potrebbe comportare un effetto soporifero per il lettore oltre al concreto rischio di non fare apprezzare il nocciolo della questione. Al termine dell'articolo è inoltre presente una tabella che riassume il trattamento fiscale della previdenza complementare alla luce delle novità introdotte dal primo luglio dal legislatore italiano.

La necessaria premessa che occorre fare è sintetizzare la filosofia del modello italiano di tassazione che è stato scelto dal nostro legislatore nazionale quando ha ideato l'impianto complessivo della previdenza complementare.

In Italia, si è optato per il modello c.d. ETT, molto differenziale, per esempio, da quello prevalente in Europa che è EET. Che cosa indicano queste sigle? Indicano il trattamento fiscale e tributario delle tre differenti fasi del ciclo di funzionamento della previdenza complementare: la fase di contribuzione, di accumulazione e di erogazione delle prestazioni. E sta per esenzione fiscale, T per tassazione.

Il modello italiano è caratterizzato da una fase di contribuzione esente da tassazione (E); da una fase di produzione dei rendimenti in cui la tassazione è ridotta rispetto alle altre forme di investimento (T); infine, da una fase di erogazione caratterizzata da una tassazione attuata con imposta sostitutiva con aliquota variabile in base alla durata della permanenza dell'aderente nella previdenza complementare (T).

1° VANTAGGIO: DEDUZIONI DEI CONTRIBUTI

Il primo vantaggio fiscale è rappresentato dal fatto che l'aderente ad una forma di previdenza complementare può dedurre dal suo reddito imponibile ogni anno fino a 5.164,57 euro di quanto versato.

Entro quel limite l'aderente potrebbe dedurre i contributi versati alla forma pensionistica integrativa prescelta anche nel caso di adesione di "familiari a carico".

Nel caso di adesione di "giovani lavoratori" (definizione art. 8, comma 6, del Dlgs. 252/05) la deduzione fiscale teoricamente ammissibile, a partire dal sesto anno di adesione

alla previdenza complementare e non avendo raggiunto il plafond massimo di deducibilità annuale nei primi 5 anni di adesione, potrebbe arrivare financo alla cifra annuale massima di 7.746,86 euro.

Aggiungiamo che nel caso in cui ad aderire alla previdenza complementare sia un lavoratore dipendente dotato di fondo negoziale che in base agli accordi istitutivi preveda in presenza del contributo volontario del lavoratore il versamento del contributo del datore di lavoro stabilito, ebbene, quest'ultimo non sarà imponibile in nessun modo in capo al lavoratore determinando un ulteriore tangibile vantaggio fiscale in capo a quest'ultimo.

Ricordiamo, per converso, che la sottoscrizione di polizze assicurative se avvenuta prima del 31/12/2000 prevede una detrazione massima del 19% fino al limite che è stato recentemente ritoccato dai precedenti 1.291,14 euro ai 530 euro per il 2015; al contrario, nessuna deduzione è prevista per altre forme di investimento a lungo termine eventualmente finalizzate alla previdenza (ad esempio i Pac).

2° VANTAGGIO: TASSAZIONE AGEVOLATA DELL'11% IN FASE DI PRODUZIONE DEI RENDIMENTI

Il secondo vantaggio trae origine dalla nuova fiscalità su fondi e titoli.

Il riordino della tassazione delle rendite finanziarie varato dal ministro Tremonti nell'estate 2011, mediante il D.L. 138/2011, entrato di fatto in vigore dal primo di gennaio 2012, prevedeva un'aliquota unica pari al 20% per tutti gli strumenti finanziari ad esclusione dei titoli di stato o equiparati (per i quali si è mantenuto il 12,5%).

Tutti i vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni non hanno mai variato l'aliquota dell'11% che colpisce in ragione del maturato le rivalutazioni dei contributi nella previdenza complementare.

Successivamente il legislatore è intervenuto sulla materia portando l'aliquota standard a partire dal 1 luglio 2014 al 26%, eccezion fatta per tutti i titoli white list che sconteranno ancora l'aliquota più favorevole del 12,5% e portando l'11% all'11,5% relativamente al solo anno 2014.

Nel merito la tassazione della previdenza complementare sta risentendo di un forte dibattito politico animato dalla protesta delle casse privatistiche di primo pilastro che si sentono e sono oggettivamente penalizzate fiscalmente rispetto alle forme pensionistiche integrative e che quindi presumibilmente porteranno il legislatore ad una probabile revisione complessiva della materia.

Ecco comunque per ora permanere l'evidente trattamento fiscale di favore per la previdenza complementare: tutte le forme pensionistiche complementari sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta pari all'11,5% (per il 2014).

Quindi è vero che il recente dibattito ha portato il legislatore fiscale a prendere in considerazione un leggero innalza-

mento dell'aliquota ma essa resta comunque di ben un punto inferiore al trattamento riservato ai titoli white list. Altrettanto scontato è anche ricordare che in caso di risultati negativi questi verranno computati in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, consentendo quindi un recupero fiscale delle eventuali minusvalenze cumulate in capo al fondo. Obiettivo non tanto facile da realizzare per il risparmio gestito dove i redditi da capitale non possono comunicare con i redditi diversi eccezion fatta per particolarissime situazioni.

3° VANTAGGIO: ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

Il terzo trattamento fiscale di favore per la previdenza complementare risale al decreto "Salva-Italia", che ha esplicitamente escluso tutte le forme pensionistiche complementari (oltre a pochissime ulteriori eccezioni, quali ad esempio i fondi sanitari) dall'applicazione dell'imposta di bollo, prevista al contrario per quasi tutti gli altri strumenti finanziari (titoli di stato, azioni, fondi comuni, polizze, ecc.).

A molti potrebbe essere sfuggito questo particolare regime di favore che a parere di chi scrive è certamente frutto non di una svista bensì di una ragionata scelta che il legislatore ha voluto fare per incentivare il risparmio previdenziale complementare.

Non si perda occasione alcuna per evidenziare agli aderenti effettivi o potenziali l'aspetto discriminante e positivo che il dispositivo legislativo ha di fatto voluto implementare, attribuendo alla previdenza complementare un regime fiscale di assoluto favore esentandola completamente dall'applicazione dell'aliquota originaria dell'1 per mille prima, 1,5 per mille subito dopo e 2 per mille di oggi, che viceversa colpisce ogni anno quasi ogni altra forma di accumulo del risparmio.

4° VANTAGGIO: PARTICOLARE TRATTAMENTO RISERVATO ALLE PRESTAZIONI

Il quarto punto di forza della fiscalità previdenziale è quello derivante dal particolare trattamento riservato alle prestazioni.

Infatti:

- premettendo che il diritto alle prestazioni pensionistiche, fatto salvo il requisito di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, si acquisisce di norma al raggiungimento dei requisiti anagrafici di accesso alle prestazioni previsti dal proprio regime obbligatorio di appartenenza;
- premettendo anche, per dovere di precisione, che il trat-

tamento fiscale della parte di prestazioni maturate ante il 31 dicembre 2006 è rimasto pressoché invariato;

occorre ricordare che il D.lgs. 252/05 (un vero e proprio testo unico della previdenza complementare) ha stabilito, sia per le prestazioni erogate sotto forma di rendita sia per quelle erogate sotto forma di capitale dopo il 2007, l'assoggettamento delle stesse ad una ritenuta a titolo d'imposta decrescente in base all'anzianità di permanenza nella previdenza complementare.

L'aliquota standard è del 15%, tuttavia, essa viene ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare, fino ad arrivare ad un'aliquota minima che non potrà in nessun caso essere inferiore al 9% (aliquota di assoluto favore che si può raggiungere con 35 anni di iscrizione alla previdenza complementare).

Vorrei ricordare, inoltre, che i contributi non dedotti (purché comunicati di anno in anno ai fondi di riferimento entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello del versamento) non saranno sottoposti a nessun genere di tassazione in sede di erogazione delle prestazioni.

Aggiungiamo che il caso del riscatto caso morte che prevede sostanzialmente una tassazione identica a quella prevista nelle prestazioni finali comporta che il montante individuale cumulato andrà agli eredi o ai beneficiari designati bypassando le imposte di successione.

Ad ulteriore enfasi di tutto quanto visto, ribadiamo che la prestazione in rendita (tassata al pari di quella sotto forma di capitale) non andrà a far cumulo sul reddito complessivo ai fini irpef e non sconterà quindi aliquote d'imposta progressive ma unicamente il meccanismo della ritenuta a titolo d'imposta sopra richiamato (almeno per i contributi versati dopo il 1 gennaio 2007).

CONCLUSIONI

Tutto quanto evidenziato ci porta a concludere che almeno dal punto di vista fiscale la previdenza complementare non ha concorrenti finanziari o assicurativi che possano tenerle testa.

Il bisogno di previdenza complementare in Italia è enorme e per il momento l'unico che sembri essersene reso conto è il fisco. Auspichiamo che anche gli intermediari e soprattutto i potenziali aderenti colgano al volo i vantaggi (anche fiscali) che l'adesione alla previdenza complementare comporta.

CARLO F.F. GALBIATI

"Cosa significa avere un'economia che cresce?"

Non significa necessariamente produrre più beni. Può significare beni migliori, o più servizi, senza contare che si può scegliere come produrre e distribuire i beni".

Paul Krugman, economista